

Regolamento concernente i criteri e le modalità operative per l'individuazione e per il riconoscimento delle priorità, sulla base di parametri riferiti alla significatività del patrimonio competitivo dell'impresa e delle sue risorse organizzative e professionali nel contesto sociale, produttivo e concorrenziale del territorio, nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3.

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 "Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)", disciplina i criteri e le modalità operative per l'individuazione e per il riconoscimento delle priorità, sulla base di parametri riferiti alla significatività del patrimonio competitivo dell'impresa e delle sue risorse organizzative e professionali nel contesto sociale, produttivo e concorrenziale del territorio, nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria regionale.

Articolo 2
(Rinvio)

1. Al fine della individuazione delle imprese beneficiarie e dei contenuti dei regolamenti di collaborazione, si rinvia all'articolo 88 della legge regionale 3/2021.

Articolo 3
(Individuazione e riconoscimento delle priorità nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria regionale)

1. L'Amministrazione regionale nei propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria può attribuire punteggi aggiuntivi, sulla base dei parametri individuati dal comma 2, alle imprese che adottino regolamenti di collaborazione che abbiano i requisiti di cui all'articolo 88, comma 2 della legge regionale 3/2021.

2. Per l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi ai requisiti previsti dall'articolo 88, comma 2, della legge regionale 3/2021, ove presenti nel regolamento di collaborazione, sono utilizzati punteggi di cui all'allegato A calcolati su base 100 (punteggio massimo pari a 100).

3. Nel caso di utilizzo di base diversa da quella individuata al comma 2, i punteggi vengono ricalcolati proporzionalmente.

4. L'Amministrazione regionale, nei programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria gestiti con modalità a sportello, nei quali lo svolgimento dell'istruttoria delle domande avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque in assenza di una valutazione comparativa, può prevedere che

l'ammontare delle contribuzioni, incentivazioni o agevolazioni sia incrementato a favore delle imprese che adottino regolamenti di collaborazione che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 88, comma 2, della legge regionale 3/2021.

Allegato A)
(Riferito all'articolo 3)

Tabella A
(Punteggi aggiuntivi)

Requisito	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
a)	2,25	1,75	1,25	0,75
b)	2,75	2,25	1,75	1,25
c)	2,00	1,50	1,00	0,50
d)	3,00	2,50	2,00	1,50
e)	2,50	2,00	1,50	1,00
Punteggio massimo	12,5	10	7,5	5

VISTO: IL PRESIDENTE